

Regolamento (UE) 833/2024, art. 12 *octies*

*Obblighi a carico delle aziende esportatrici in Russia e Bielorussia di prodotti listati nell'allegato XL*

\*\*\*\*\*

Le società che esportano prodotti listati [nell'allegato XL](#), **entro il 26 dicembre 2024 hanno l'obbligo**, ai sensi dell'art. 12 *octies ter* del Regolamento (UE) 833/2014, di **adottare politiche, controlli e procedure aziendali** che definiscano chiaramente i presidi che potranno in essere **per attenuare il rischio che dietro operazioni di vendita/fornitura di beni destinati verso Paesi diversi dalla Russia si celino in realtà schemi elusivi delle attuali restrizioni.**

Analogo obbligo entrerà in vigore dal 2 gennaio 2025 con riferimento alle restrizioni imposte contro la Bielorussia (art. 8 *octies bis* Regolamento 765/2006).

Se, dunque, la vostra azienda esporta tali beni (anche come ricambistica) è opportuna e urgente l'adozione di procedure idonee ovvero l'integrazione di procedure aziendali già esistenti. **Come accaduto per gli adempimenti connessi alla clausola No Russia (e No Belarus) è, infatti, presumibile che dal 26 dicembre 2024 gli Uffici doganali chiedano evidenza dell'adozione di tali procedure al momento dell'esportazione.**

L'Ufficio Estero è a disposizione per aiutarvi a comprendere meglio la normativa, potete contattarci al numero 0734.286743.